



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE III – SERVIZIO II – POLITICHE SOCIALI

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E
DELLA TUTELA DEI MINORI
CIG 8439519F62– CPV 85320000-8**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI A LEGGI E REGOLAMENTI

- ✓ D. Lgs 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (d’ora in avanti Codice) e smi
- ✓ D.M. n. 49 del 07.03.2018, Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;
- ✓ Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ✓ Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- ✓ Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 piano sociale regionale "Prendersi Cura, Un Bene Comune”;
- ✓ Art. 1 legge di stabilità n. 208/2015, comma 386.
- ✓ Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
- ✓ Regolamento UE n. 1303/2013;
- ✓ Regolamento dei servizi e degli interventi di prevenzione, protezione, tutela e supporto in favore di minori e donne, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/11/2016;
- ✓ Regolamento per la gestione e l’applicazione delle nuove misure di contrasto alla povertà, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25/07/2016;
- ✓ Regolamento per i servizi di assistenza alla persona, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 01/12/2016;
- ✓ il Regolamento (EU) n. 2016/679 ed il D. Lgs. n. 196/2003.

- ✓ il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- ✓ il D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;
- ✓ le disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC;
- ✓ le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto;
- ✓ le ordinanze comunali;
- ✓ gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La legislazione vigente pone in capo al Comune di residenza la competenza e la responsabilità per la tutela dei nuclei familiari, dei minori e delle donne in situazioni di disagio, l'assistenza dei cittadini con disagio socio economico e a rischio di emarginazione.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio Sociale Professionale e di Tutela Minori.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, o diversa data comunicata dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, di attivare le procedure per la ripetizione del servizio, fino ad ulteriori 12 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli.

È salva in ogni caso, l'insindacabile facoltà dell'A.C. di risolvere in qualsiasi momento il contratto previo avviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R. nei casi previsti dai successivi articoli.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E ONERI DI SICUREZZA

L'importo a base di gara è pari ad € 234.100,00 (euro duecentotrentaquattromilacento/00), IVA esclusa, di cui € 406,52 (quattrocentosei/52), oltre IVA, per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) legati alla riduzione/eliminazione dei rischi legati alle attività interferenti e stimati nel DUVRI, per la durata di 12 (dodici) mesi, finanziato con fondi comunali.

Il valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 167 del DLgs 50/2016 è stato quantificato in 468.200,00 IVA esclusa finanziato con fondi comunali, costituito dai seguenti importi:

- Contratto per la durata di un anno pari ad € 234.100,00 IVA esclusa;
- Eventuale rinnovo/ripetizione fino a un massimo di 12 mesi pari a ad € 234.100,00 IVA esclusa.

Ai fini del computo della cauzione provvisoria l'importo di cui tenere conto è di € ad € 234.100,00 (euro duecentotrentaquattromilacentoo), IVA esclusa.

Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 20/05/2020 dal 19/05/2020 al 31/12/2020 è sospeso l'obbligo del versamento dei contributi ANAC.

Si precisa, ai sensi dell'art 51 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che non si procederà alla suddivisione dell'appalto in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente, laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca (quanto estrinseca) efficienza della prestazione medesima.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per “**Servizio Sociale Professionale**” s'intende il presidio dell'azione sociale dell'Ente Locale, luogo della ricomposizione della domanda del cittadino in situazione di difficoltà e, parimenti, luogo della ricomposizione dell'offerta di servizi, punto di congiunzione fra il progetto personale evolutivo e degli strumenti attraverso i quali il servizio prende forma e si realizza.

Il Servizio Sociale professionale si prende cura delle famiglie e del territorio in una logica di integrazione di risorse e di coesione sociale.

La finalità del Servizio Sociale professionale è quella di progettare e di realizzare, anche in collaborazione con altre realtà del territorio (istituzionali, del privato sociale e del volontariato), azioni di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno o disagio individuale, familiare e comunitario, derivanti da difficoltà personali, familiari, sociali ed economiche e da condizioni di fragilità, disabilità e non autonomia.

Per il servizio di “**Tutela**” si intendono tutti quegli interventi finalizzati ad assicurare la protezione e la tutela dei minori, ivi compresi quelli sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e il sostegno/recupero delle loro famiglie di appartenenza e la tutela e la protezione delle donne vittime di violenza o che si trovino a vivere momenti di difficoltà.

Gli interventi messi in atto dall'équipe del Servizio Sociale Professionale e di Tutela sono di supporto al Servizio Sociale Comunale nella presa in carico dei cittadini residenti nel Comune di Albano Laziale.

Il Comune di Albano Laziale conserva pertanto la titolarità delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente, nonché le funzioni amministrative e l'assolvimento del debito informativo e/o statistico. La ditta aggiudicataria garantisce pertanto, a tal fine, la massima collaborazione e supporto per l'espletamento di tutte le funzioni, di cui l'Ente è titolare, garantendo inoltre un costante e aggiornato flusso dei dati su richiesta del Comune.

Prestazioni in capo alla ditta aggiudicataria:

Tutti gli interventi del servizio oggetto del presente appalto dovranno essere gestiti secondo il

modello di rete, attraverso un approccio integrato tra i diversi servizi e con le realtà del territorio, utilizzando tecniche e strumenti innovativi.

Sono in capo alla ditta aggiudicataria, in particolare, i seguenti interventi:

1. segretariato sociale (accoglienza, ascolto e orientamento della domanda del cittadino);
2. orientamento nella rete dei servizi e/o presa in carico e costruzione di progetti individuali;
3. attivazione di servizi integrativi e complementari quali ADM, ADH, ADA, sostegno educativo scolastico, etc. e servizi ausiliari (accompagnamenti, trasporti sociali etc.);
4. progetti specifici in collaborazione con il terzo settore finalizzati alla tutela e al benessere dei minori e delle famiglie, degli adulti, di persone con disabilità, degli anziani;
5. interventi di prevenzione e promozione nei diversi ambiti (attivazione delle progettualità legate alle leggi di settore);
6. attività, progetti e lavoro di rete con i soggetti del territorio (collaborazione e integrazione con le istituzioni locali, i servizi specialistici, le scuole, i servizi distrettuali, le associazioni pubbliche, private o di volontariato e la comunità locale).
7. tutela minori area civile e penale;
8. mediazione familiare e Incontri Protetti;
9. progetti di affidamento familiare, sostegno alle famiglie e ai minori in adozione;
10. ascolto e sostegno delle donne vittime di violenza e maltrattamento e per le donne in difficoltà, in raccordo con i Centri Antiviolenza e azione di accoglienza ed invio ai servizi specialistici per uomini maltrattanti;
11. indagini per l'Autorità Giudiziaria, ivi comprese indagini per le adozioni;
12. Comunicazione sociale attinenti ai contenuti del servizio;
13. Gestione delle emergenze, anche al di fuori dell'abituale orario di lavoro.

L'équipe ed in particolare il coordinatore si rapporta con i Responsabili del Procedimento Amministrativo del Servizio Sociale comunale, supportando la predisposizione di ogni atto necessario all'avvio, implementazione e conclusione del procedimento amministrativo.

Sono in capo alla ditta aggiudicataria le spese relative all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario al funzionamento del servizio (PC, stampanti, materiale di cancelleria, ed eventuali materiali per lo Spazio Neutro, ecc...). Resta inteso che tutte le attrezzature e materiali acquistati, al termine dell'affidamento resteranno nella disponibilità del Comune di Albano Laziale.

Tutte le attività svolte dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative e regionali relative al contrasto della diffusione da contagio COVID-19, è a carico della ditta aggiudicataria la fornitura all'équipe dei dispositivi di sicurezza previsti dal Ministero della Salute.

Il servizio verrà svolto prevalentemente presso i Servizi Sociali - Via San Francesco n 10 - 00041 Albano Laziale (RM), durante gli orari di servizio: lunedì e giovedì 8.00/14.00 - 15.00/18.00; martedì, mercoledì e venerdì 8.00/14.00.

Tenuto conto della tipologia del servizio, la gestione operativa assicurerà momenti di presenza presso altre sedi istituzionali (scuole, tribunali, etc), ivi compresi i domicili dell'utenza per visite domiciliari, riunioni, incontri di rete etc.

Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, nonché individuate dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica, saranno remunerate a fronte di quanto indicato nell'offerta economica.

ART. 6 -OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'impresa affidataria, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, deve:

- dare avvio all'esecuzione dell'appalto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 - comma 8 - del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe la sospensione di un servizio essenziale, rivolto alla fascia debole della popolazione e comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, considerato che si tratta di servizi essenziali ai sensi dell'art. 22 della L. 328/2000 e art 22 Lr 11/2016;
- svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato di appalto e nell'offerta presentata in sede di gara;
- trasmettere prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'appalto completo di curriculum vitae, codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, orario settimanale di lavoro, servizio di assegnazione, attestazione corsi frequentati.
- consegnare prima dell'avvio del servizio:
 - attestazione di aver sottoposto i propri lavoratori agli accertamenti sanitari previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Il piano di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- garantire e rispettare gli orari di cui all'art. 5 del presente capitolato e assicurare il monte orario, settimanale e annuale, dei professionisti nello stesso stabilito e onnicomprensivo dei servizi dell'offerta tecnica presentata, anche attraverso sostituzioni del personale assente, a qualsiasi titolo.
- assicurare la continuità delle prestazioni assunte, utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce a proprio carico la formazione, l'aggiornamento e la supervisione;
- ottemperare ad ogni altro obbligo di legge in materia di tutela della salute e benessere del personale anche in riferimento allo stress da lavoro correlato;
- garantire momenti di verifica e riprogettazione degli interventi, con il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione del personale utilizzato nel servizio, che dovrà essere effettuata con gli operatori della stessa équipe per brevi sostituzioni ovvero, in caso di sostituzione non temporanea e per giustificati motivi, con operatori in possesso di requisiti pari al personale titolare, adeguatamente formati con costo a carico dell'impresa, previa comunicazione al Servizio Sociale indicante il nominativo e corredata del curriculum vitae per formale autorizzazione;
- farsi carico di tutte le procedure del sistema e del passaggio di consegne dei casi, pena l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- garantire il coordinamento professionale del personale impiegato, e ottenere il previo consenso formale e vincolante del Servizio Sociale comunale per tutte le modifiche da apportare all'Organizzazione definitiva;
- trasmettere, con cadenza mensile:
 - 1) i fogli firma degli operatori impiegati nel servizio, debitamente controfirmati dal coordinatore dei servizi e dal referente dei Servizi Sociali, o report informatici in caso di

rivelazione con mezzi elettronici delle presenze;

- 2) fattura mensile, in formato elettronico, secondo la vigente normativa, contenente in particolare i seguenti dati:
- CIG;
 - Codice univoco: WUIY8Y
- trasmettere bimestralmente e all'occorrenza e su richiesta dei Servizi Sociali, report riepilogativi sull'attività svolta e sulla tipologia di interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d'appalto, comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi (tipologia dell'utenza e delle problematiche emerse, interventi realizzati, risorse impiegate, numero di casi, di colloqui, di indagini, di casi evasi, archiviati etc.);
 - conformarsi tempestivamente a richieste giustificate dell'Ente in merito alla erogazione dei servizi;
 - In caso di sostituzione del rappresentante legale dell'impresa, la stessa dovrà ugualmente garantire la trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante;
 - Attenersi alle indicazioni del DUVRI;
 - redigere e consegnare, il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008. Inoltre in quanto Datore di lavoro l'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale; resta a carico dell'impresa aggiudicataria organizzare almeno una riunione semestrale alla quale parteciperanno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile servizio di prevenzione e protezione dell'impresa e il medico competente. Il verbale della seduta dovrà essere trasmesso al Dirigente del Settore III- Politiche Sociali. In ottemperanza al D.Lgs 81/2008 fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa affidataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 - redigere e consegnare all'avvio del Servizio il Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., relativo alla gestione dei dati sensibili di cui si entrerà in possesso in funzione dell'attività che dovrà essere svolta. Inoltre, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di soggetto esterno, verrà nominata responsabile dei dati personali e sensibili comunicati dal Comune dal titolare del trattamento dei dati stessi e avrà l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti attuativi. La Ditta aggiudicataria dovrà, di conseguenza, nominare formalmente l'incaricato all'effettuazione delle operazioni di trattamento dei dati e dovrà darne comunicazione al Responsabile del procedimento del trattamento dei dati sensibili presso il Comune;
 - conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico presso il Servizio, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla scadenza contrattuale dell'appalto alla stazione appaltante.

È fatto obbligo per l'impresa comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di impedimento alla consegna della documentazione nei tempi stabiliti, l'impossibilità della trasmissione della medesima documentazione mediante dei giustificativi.

L'appaltatore, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato individua e

definisce tutti gli interventi necessari, assumendo su di sé le relative responsabilità.

Sono inoltre a carico dell'Impresa:

- tutte le spese derivanti dall'offerta presentata in sede di gara e quelle relative agli adempimenti del presente capitolato, le spese telefoniche per apparecchi ad uso esclusivo del proprio personale assegnato ai servizi appaltati necessari ad assicurarne la reperibilità;
- spese generali per il funzionamento dei servizi, rimborsi kilometrici per i propri operatori laddove per esigenze di servizio utilizzino la propria macchina e quant'altro necessario al buon funzionamento del Servizio, la formazione specifica per i servizi oggetto del presente appalto;
- adottare ogni misura necessaria per revocare impegni assunti dall'impresa per lo svolgimento delle normali attività, in caso di imprevisti straordinari che impediscano lo svolgimento delle normali attività programmate per i servizi, quali per es. ordinanze di chiusura straordinarie ed urgenti dei servizi, allertando gli interessati con immediata comunicazione;
- sollevare il Comune da ogni responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni che potranno essere causati a terzi o a cose per effetto dell'esercizio della gestione dei servizi;
- stipulare, ai sensi dell'art. 103 – comma 7 – del Codice, con massimale non inferiore ad € 1.200.000,00, con compagnia assicurativa regolare contratto per la copertura di rischi per responsabilità civile contro terzi, connessi ai servizi ivi compresa la copertura per il trasporto, per il conducente e gli utenti che per necessità di servizio devono essere accompagnati fuori sede e a trasmetterne copia prima dell'avvio del servizio;
- tutte le spese relative al contratto di appalto (Registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Per tutti gli altri aspetti si demanda alla normativa vigente in materia.

**ART. 7 - PERSONALE E CONDIZIONI ECONOMICO NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice nel rispetto del numero degli operatori richiesti nel presente appalto e delle qualifiche professionali, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

A tal fine si rimette di seguito l'elenco del personale attualmente impiegato, con qualifica, data di assunzione livelli e scatti di anzianità:

| QUALIFICA | LIVELLO | DATA DI ASSUNZIONE | SCATTI |
|--------------------------|---------|--------------------|--------|
| Impiegata amministrativa | C1 | 01/04/2020 | - |
| Assistente sociale | D2 | 03/12/2018 | - |
| Assistente sociale | D2 | 31/12/2009 | 5 |
| Assistente sociale | D2 | 21/05/2018 | 1 |
| Assistente sociale | D2 | 30/03/2018 | 1 |
| Assistente sociale | D2 | 09/03/2015 | 2 |
| Psicologa | E2 | 01/10/2016 | 1 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------|---|
| Educatrice professionale | D2 | 01/12/2015 | 2 |
| Assistente sociale | D2 | 08/01/2019 | - |
| Psicologo | E2 | 02/11/2015 | 2 |
| Esperta di laboratorio | libero professionista con ritenuta d'acconto | 01/01/2019 | - |
| Comunicazione sociale | libero professionista | 01/01/2019 | - |
| Psicologa | libero professionista | | - |

Per tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere fornito apposito certificato di cui all'articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale dovrà altresì avere buone conoscenze delle procedure amministrative dell'Ente Pubblico e degli ultimi aggiornamenti normativi della P.A. e dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Responsabile del servizio sociale professionale e della tutela minori, coincide con il Rappresentante legale dell'impresa o sua persona formalmente delegata, con esperienza almeno quinquennale in qualità di responsabile di servizi di natura sociale o socio-assistenziali, con compiti di responsabile dell'appalto e referente per gli aspetti amministrativi contabili.

Deve garantire la corretta erogazione delle prestazioni richieste, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti, e la rispondenza dei processi lavorativi alle prescrizioni di legge e al presente capitolato ed avvalendosi del coordinatore del servizio. Tutte le comunicazioni fatte al responsabile dell'appalto si intendono, a tutti gli effetti, rivolte direttamente all'Impresa aggiudicataria.

N. 1 Coordinatore Psicologo con funzione di coordinamento tecnico con diploma di laurea magistrale in Psicologia, iscrizione all'albo professionale e comprovata esperienza e competenza almeno triennale nell'ambito dei servizi oggetto del presente capitolato.

In particolare deve assicurare:

- Coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché raccordo con i livelli operativi del Comune e con altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali, (scuola, autorità giudiziaria, altre figure professionali) con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento del servizio;
- Gestione e controllo del personale (programmazione attività degli operatori, controllo schede di servizio etc.) garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze riscontrate (es. servizio matt. e/o pom., cambiamento del giorno del servizio);
- Raccolta dati per la reportistica bimestrale;

- Partecipazione alla programmazione e verifica dei servizi erogati;
- Monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato alla rivelazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione;
- Supervisione psicologica e tecnica.

Monte orario settimanale: 36 ore.

N. 1 Psicologo con diploma di laurea magistrale in Psicologia, iscrizione all'albo professionale e comprovata esperienza e competenza almeno triennale nell'ambito dei servizi oggetto del presente capitolato.

Monte orario settimanale: 20 ore.

N. 2 Assistenti Sociali, case manager per la presa in carico, attuazione e verifica degli interventi, ivi compreso l'iter amministrativo necessario per l'attivazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali.

L'assistente sociale deve essere in possesso del diploma di Laurea triennale e/o magistrale in Servizio Sociale professionale o di altro titolo di studio formalmente riconosciuto corrispondente al profilo professionale di "Assistente Sociale"; iscrizione all'Albo; esperienza almeno triennale documentata nell'ambito di servizi oggetto d'appalto e/o analoghi.

Monte orario settimanale: 36 ore cad.

N. 1 Educatore, con laurea in educatore professionale o diploma universitario di educatore professionale e comprovata esperienza almeno triennale documentata nell'ambito di servizi oggetto d'appalto e/o analoghi.

Monte orario settimanale: 36 ore.

N. 1 Amministrativo, in possesso di diploma scuola secondaria di secondo grado, di supporto alla segreteria.

Monte orario settimanale: 27 ore.

Gli operatori dell'Impresa nell'espletamento del loro lavoro dovranno:

- attuare e rispettare quanto previsto dagli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dal referente individuato dall'Amministrazione;
- provvedere alla puntuale e corretta registrazione delle prestazioni e quant'altro richiesto e necessario per la verifica e valutazione dei casi.

ed inoltre è fatto obbligo di:

- rilevare e comunicare tempestivamente - a chi di competenza - ogni significativo problema o variazione emergente nella situazione socio-assistenziale e sanitaria dell'utente ai fini del monitoraggio dell'intervento;
- non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate o che non rientrino nel piano assistenziale individuale;
- favorire l'azione di verifica e valutazione da parte dell'assistente sociale del Comune sui risultati conseguiti;
- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;

- mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo.

Gli orari del servizio sono organizzati in turni settimanali secondo gli orari stabiliti nel presente capitolato e nelle offerte tecniche presentate e secondo le esigenze della stazione appaltante sopravvenute anche in corso d'opera.

L'impresa dovrà garantire obbligatoriamente il front-office durante gli orari di ricevimento al pubblico del Servizio Sociale.

Tutto il personale dovrà essere in possesso della patente categoria B.

ART. 8 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico all'Amministrazione la fornitura dei locali in comodato d'uso gratuito per la gestione del servizio oggetto dell'appalto presso la sede dei servizi sociali comunali, le spese di gestione delle utenze, l'uso non esclusivo di un'auto per gli spostamenti.

ART. 9 - VERIFICA MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La S.A. si riserva ampia facoltà di eseguire controlli programmati e/o non preavvisati, circa le modalità di esecuzione dell'appalto, la qualità del servizio, il grado di soddisfazione dell'utenza, l'idoneità degli operatori, mediante interviste, questionari, sopralluoghi, accessi in sede, e con ogni altro metodo consentito dalle vigenti norme.

L'Appaltatore riconosce espressamente che la mancata o carente soddisfazione dell'utenza ed anche di singoli utenti, come sopra rilevata, o risultante da segnalazioni, accertata dalla S.A. previo contraddittorio, comporta - previa diffida - la risoluzione del contratto con responsabilità dell'impresa, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei servizi sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili, corredate da fogli firma o altro sistema oggettivo di rilevazione / report delle presenze in servizio.

La fattura elettronica dovrà pervenire al Comune di Albano Laziale, CODICE UNIVOCO: WUIY8Y - entro non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, dando atto che l'Amministrazione di Albano Laziale non risponderà di eventuali ritardi negli adempimenti di liquidazione e pagamento derivanti dai ritardi nell'inoltro della fattura da parte della Ditta.

L'aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente in funzione delle ore effettivamente lavorate e rendicontate a mezzo fogli firma o altro sistema oggettivo di rilevazione / report delle presenze in servizio.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà previa attestazione di regolarità e conformità dello svolgimento del servizio da parte del responsabile di procedimento amministrativo.

ART. 11 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 del Codice degli appalti - D Lgs 50/2016, di affidare all'aggiudicatario l'eventuale rinnovo e/o ripetizione del servizio, e/o

eventuali varianti al contratto ai sensi dell'art. 106 del medesimo D.lgs, fino all'importo massimo stimato per l'appalto indicato nel precedente art 4.

ART. 12 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO - CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art 1406 e seguenti del c.c, a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'affidamento e la gestione del servizio.

Il sub-appalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - PENALI

La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi stabiliti nel presente capitolato speciale determina l'applicazione delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci per cento) per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta. L'Appaltatore ha facoltà di controdedurre entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione scritta (via posta, e-mail, pec); la S.A. ha diritto di applicare la penale senza ulteriori adempimenti e di prelevare la somma corrispondente all'importo della penale direttamente sui corrispettivi dovuti, o sulla cauzione; in tale ultimo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa nel termine di giorni 30 (trenta), pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla ritenzione della cauzione definitiva.

Nello specifico si prevedono le seguenti penalità per l'impresa che:

- non rispetti gli orari previsti per l'effettuazione del servizio;
- non adempia agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale, o ne tardi l'esecuzione, per cui si rimanda al presente capitolato;
- impieghi personale con titoli di studio e professionali diversi da quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia e stabiliti nel presente capitolato;
- sostituisca personale, in corso d'appalto, con personale non adeguatamente formato, con

costo a carico dell'impresa e non di pari profilo, esperienza e formazione richiesti nel presente capitolato;

- non comunichi al Servizio Sociale contestualmente ad eventuali sostituzioni temporanee il nominativo del personale previsto nel servizio;
- non adempia alle attività e a tutte le prescrizioni del presente capitolato;
- arrechi danni a cose e persone durante l'espletamento del servizio quando dipendano da comportamento colposo del personale inserito nel servizio;
- non provveda al passaggio di consegne dei casi, nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'impresa.
- Inosservanza parziale o totale delle dichiarazioni svolte nell'Offerta tecnica, decorso inutilmente il termine di diffida ad adempiere.

Sono applicate, in luogo o in aggiunta a quelle qui stabilite, anche le penali e le altre “sanzioni” specificamente indicate nei singoli articoli del presente capitolato.

ART. 14 - FORO COMPETENTE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall'art. 205 e dall'art. 206 del Codice. Presupposto per l'avvio del procedimento di accordo bonario è l'espressa dichiarazione:

- a) dell'ammontare dei servizi;
- b) dell'importo e dell'oggetto delle riserve;
- c) della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.

Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto dall'impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.

Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'impresa appaltatrice durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza esclusiva del Foro di Velletri. Per il presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

Agli effetti di legge l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale in Piazza della Costituente n. 1 00041 Albano Laziale.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, resa ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 50/2016 e smi, per la quale possono essere previste le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, a cui si rinvia.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'impresa appaltante deve costituire cauzione definitiva resa ai sensi degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi., a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO, RECESSO

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c..

Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente in contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio delle prestazioni oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio;
- b) eventuali inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) reiterati inadempimenti contrattuali nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
- e) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'appaltatore
- f) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
- g) l'inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
- h) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- i) la sospensione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- j) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- k) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate. L'appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Sulla base delle giustificazioni fornite il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma precedente. In caso contrario, il Comune dichiara risolto il contratto revocando l'affidamento del

servizio.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri.

Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente.

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità dettate dalla normativa suddetta.

ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In caso di discordanza tra i vari documenti di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi devono essere svolti e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal Direttore dell'esecuzione del Contratto in accordo con il R.U.P.

In caso di disposizioni del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato comprese le eventuali tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) i documenti di gara;
- c) le polizze di garanzia prodotte dall'affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- d) l'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara con i relativi allegati tecnico-progettuali.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il D. Lgs. n. 50/2016;
- b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- c) il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
- c) il D. Lgs. n. 81/2008;
- e) il Regolamento di cui RD n. 827/1924 per la parte ancora vigente;
- f) le disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC;
- g) le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di appalto;
- h) le ordinanze comunali;
- i) gli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Altri documenti.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sentito il R.U.P. se persona diversa.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

ART. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dei documenti posti a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei

siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi e le prestazioni da svolgere, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l'immediato avvio del servizio.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante:

- a) ogni valore in cifra assoluta si intende espresso in euro;
- b) ogni valore in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intende I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Il R.U.P. procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il R.U.P. accerterà che i servizi siano stati eseguiti a regola d'arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

Al termine della durata contrattuale, il R.U.P. darà comunicazione all'Affidatario del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché questi possa intervenire. Della verifica di conformità sarà redatto apposito verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Affidatario.

ART. 23 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetto all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del R.U.P.;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

Le operazioni di verifica/collaudo dei servizi sono disciplinate dall'art. 102 del Codice e dalle connesse disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di cui al D.M. n. 49/2018 e norme correlate.

ART. 24 - NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

24.1 - Norme generali in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in appalto.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è obbligato a fornire al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore è tenuto a:

1. dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei documenti di sicurezza e dalla legislazione vigente;
2. rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
3. fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalle vigenti norme;
4. verificare periodicamente la funzionalità e l'adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
5. fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.

L'appaltatore non può iniziare e/o continuare i servizi affidati qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Capo.

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dagli eventuali subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo

89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del R.U.P. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

24.2 – Documento di Valutazione dei Rischi

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve trasmettere al R.U.P. il proprio DVR aggiornato in relazione all'appalto affidato.

Il DVR comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico appalto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i DVR redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nei luoghi di lavoro, al fine di rendere gli specifici DVR compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

ART. 25 - ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

Gli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DUVRI e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure di sicurezza legati alla riduzione dei rischi relativi alle attività interferenti.

La determinazione concreta degli oneri di sicurezza aziendali rispecchia l'impegno economico che l'appaltatore dovrà sostenere in relazione alle prestazioni per le quali presenta offerta. Gli oneri della sicurezza indicati dall'operatore economico nella propria offerta saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Codice.

Il Comune procederà alla verifica di congruità attraverso l'utilizzo della formula di seguito riportata che consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti (OAP) da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta:

$$OAP = (OTSA) \times (IOSA)$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti, assunta pari a

$$OTSA = 0,0085$$

corrispondente ad una quota del 5% sull'importo delle spese generali stimate, indicativamente dall'Anac (ex AVCP) con Determinazione n. 37 del 2000.

IOSA: Importo contrattuale relativo allo specifico appalto come risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara

Ai fini della verifica di congruità dovrà risultare:

$$ISO \geq OAP$$

essendo ISO l'importo degli oneri della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica. Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Qualora venga riscontrato uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, il Comune richiederà per iscritto nei termini di cui all'art. 97 del Codice all'operatore economico la presentazione dei giustificativi relativi agli importi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

ART. 26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per i propri dipendenti, il pertinente contratto nazionale di lavoro in relazione alle attività dell'azienda ed all'appalto affidato, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante (Comune di Albano Laziale) dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme dovute all'appaltatore in ragione dei crediti maturati.

In ogni momento il R.U.P. può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133/2008; può richiedere, inoltre, i documenti di riconoscimento al personale presente nei luoghi di lavoro al fine di verificarne la corrispondenza con i cartellini identificati di cui deve essere dotato, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, il personale presente nonché l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei luoghi di lavoro e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, fatte salve le eventuali altre sanzioni previste dalla legge, il R.U.P. comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D. Lgs. n. 50/2016 ogni concorrente deve indicare nell'offerta i propri costi della manodopera in relazione ai quali il Comune, prima dell'aggiudicazione, procederà alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 5 – lett. d), del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

Tale importo sarà assunto a base delle verifiche di congruità su indicate qualora dall'offerta si riscontrino scostamenti in diminuzione superiori al 5,00% (cinque per cento).

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'affidatario ed il Comune dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il Comune (Titolare del trattamento), oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto d'appalto..

In ogni caso l'Affidatario dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Comune, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, il Comune e l'Affidatario dichiarano che i dati personali forniti nel contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti

dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del contratto, verranno affidati all'Affidatario trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003;
- nel trasmettere al Comune, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Comune stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003; nel fornire altresì al Comune tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Comune l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs n. 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire al Comune, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso Comune piena collaborazione.

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto tra il Comune e l'affidatario verrà sottoscritta una specifica appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) n. 2016/679.

ART. 28 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 29 - PATTO DI INDEROGABILITÀ

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché i relativi regolamenti comunali.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) le spese di pubblicazione dei documenti di gara a norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. 02.12.2016.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi affidati, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e/o della verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi, sulle forniture e sulle attività oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente C.S.A. si intendono I.V.A. esclusa salvo ove diversamente specificato.

ART. 31 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

Il rapporto tra l'Ente e l'Affidatario si perfeziona con la stipula del contratto a mezzo di atto pubblico entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice ed al versamento delle spese contrattuali.